

incapacità deve essere attestata con firma sulla dichiarazione da due persone conoscenti la medesima.

« Art. 25. Le dichiarazioni, per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati, saranno corredate dai dichiaranti, colle relative scritture originali di locazione, o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

« In mancanza di scrittura, il dichiarante presenterà un certificato firmato da esso e dal proprietario o locatario principale dal quale risulti del montare della pigione.

« In difetto di tale corredo, la dichiarazione si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

« In caso d'impossibilità del dichiarante a procurarsi la firma del proprietario o locatario principale, egli dovrà farne menzione espressa nel certificato, accennandone le cause. »

TORRELLI, relatore. Qui prego la Camera di voler accogliere un leggero emendamento.

Nel modo in cui sono redatti il secondo ed il quarto alinea di quest'articolo, potrebbe avvenire che s'incontrassero le stesse difficoltà che fece nascere la medesima disposizione nell'esecuzione della legge sui fabbricati.

Nell'esecuzione di quella legge si verificò che molti, valendosi della facoltà da questa disposizione accordata, non produssero le vere scritture originali, ma le tennero nascoste, e produssero invece dei certificati firmati da essi e dai proprietari.

Per evitare quest'inconveniente io vorrei che si dicesse:

« In difetto di scritture, il valore locativo sarà considerato giusta le convenzioni verbali. »

Questa nuova redazione esclude il concorso del proprietario, perchè è meglio aver a che fare con un solo il quale frodi la legge, che con due tra loro intesi. Ora, se l'agente fiscale, quando si presenta uno e dice: io ho un'affittanza, ma è verbale, e consta di tanto; se l'agente fiscale dubita che la somma dichiarata sia inferiore al vero, può più facilmente verificarla che nel caso che il proprietario sia anche connivente nell'idea di voler defraudare il fisco. Vede quindi la Camera che la differenza non è che di forma; però io credo che questa redazione sia più morale, inquantochè presenta minor ansa a defraudare la legge, o quanto meno la dà ad un solo invece di darla a due.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero aderisce a questa redazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo come venne testè emendato, e lo pongo ai voti:

« Le dichiarazioni, per la parte che riguardano al valore locativo dei locali pigionati, saranno corredate dai dichiaranti, colle relative scritture originali di locazione, o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

« In difetto di scritture, il valore locativo sarà considerato giusta le convenzioni verbali.

« In mancanza di tale corredo, la dichiarazione s'avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

(La Camera approva.)

(Sono indi approvati senza discussione gli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29.)

« Art. 24. Il verificatore esamina le dichiarazioni, supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte, e forma la matricola dei contribuenti, inscrivendovi le tasse da ciascuno di essi dovute. »

« Art. 25. Le matricole saranno depositate per quindici giorni nella sala comunale, e questo deposito sarà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro altri quindici giorni successivi quelle eccezioni che credessero loro competere.

« Art. 26. Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco trasmetterà immediatamente la matricola colle eccezioni degli interessati all'intendente, il quale, sentito il direttore delle contribuzioni, risolve in via amministrativa le insorte controversie, e trasmette al direttore stesso la matricola colle dette eccezioni corredate delle emanate decisioni.

« Il direttore nulla avendo da eccepire sulle emanate decisioni, provvederà alle occorrenti rettificazioni della matricola, ed alla successiva compilazione dei ruoli sulle risultanze della medesima.

« Nel caso di dissenso tra l'intendente ed il direttore promuoverà questi le determinazioni del Ministero di finanze.

« Art. 27. I ruoli dell'imposta saranno resi esecutorii dall'intendente, e pubblicati.

« Art. 28. Contro le risultanze dei ruoli saranno ammesse le reclamazioni in via di contenzioso-amministrativo durante il perentorio termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della pubblicazione dei ruoli medesimi.

« Art. 29. Resta pur salvo sotto la medesima condizione il ricorso nella via economica per gli errori materiali che fossero occorsi sui ruoli, in confronto colla matricola.

« La decorrenza di detto termine di tre mesi accordato al ricorso per gli errori materiali dovrà computarsi dal primo pagamento eseguito dopo la pubblicazione dei ruoli.

« Art. 30. Le imposte ordinate dalla presente legge sono dovute integralmente dal contribuente iscritto nel ruolo, e devono pagarsi a mani degli esattori delle contribuzioni dirette a dodicesimi maturati.

« Sono applicabili alle medesime le vigenti disposizioni circa ai modi ed alle spese di riscossione. »

CROSA. Io proporrei che, invece di *dodicesimi*, si dicesse *quartieri*, perchè mi pare che fra queste somme che l'erario dovrà incassare, ve ne saranno di quelle affatto modiche, e quindi per semplificare l'esazione, si potrebbe fare questa leggiera modificazione.

TORRELLI, relatore. Devo osservare all'onorevole precipitante che nel fatto avverrà certamente sempre così, ma siccome questa è un'imposta diretta, l'esazione e le norme dell'esazione conviene che seguano le norme delle altre imposte dirette: sarebbe anzi una vera complicazione, se per un'imposta diretta si ammettessero i trimestri o i quadrimestri, e per un'altra i dodicesimi!

Per questa ragione, io lo prego a voler ritirare il suo emendamento.

CROSA. Mi pare che già per altri tributi si usi il metodo dei quartieri invece dei dodicesimi. Per altra parte, credo che realmente in pratica, malgrado che, per quanto riguarda le contribuzioni dirette, sia stabilito che si debbano esigere per dodicesimi, tuttavia realmente non si esigono che, o a semestri per quote minime, o tutto al più a quartieri.

In conseguenza mi pare che, anche avuto riguardo alla semplicità delle operazioni, sia questo pei poveri contribuenti realmente il caso d'introdurre in questa legge la leggierissima modificazione da me proposta, la quale non è affatto nuova, dacchè, se non mi sbaglio, fu già applicata alle contribuzioni relative all'imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE. Il deputato Crosa propone che invece delle parole *a dodicesimi maturati*, si dica: *a quartieri maturati*.

Metto ai voti questa proposta.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 30 testè letto.

(La Camera approva.)